



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 96/2023

VALIDAZIONE DEL DATO EMISSIVO PER L'ANNO 2022 DEGLI OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL'ITALIA AIR ALBANIA E ALBAWINGS AD INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA 77/2023

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 e s.m.i., che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione;

VISTO il Decreto legislativo del 9 giugno 2020, n. 47 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato, che abroga - in parte - il precedente decreto legislativo 13 Marzo 2013, n. 30 e recepisce le novità previste per la IV fase del sistema EU ETS;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2392/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021, in particolare l'articolo 1, comma 6 lettera e), il quale stabilisce che quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO₂ le sue emissioni sono considerate verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta alimentato da Eurocontrol con dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS;

VISTO l'accordo del 7 dicembre 2017 tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, entrato in vigore il 1° gennaio 2020, che istituisce il funzionamento tra i sistemi dei registri delle parti (art.3) per cui i criteri di gestione sono presi in carico, per la Svizzera, dall'amministratore del registro della Svizzera e, per l'Unione, dall'amministratore centrale dell'Unione;

CONSIDERATA la decisione n. 2/2019 del 5 Dicembre 2019 del Comitato Misto istituito dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento tra il sistema di *Emission Trading* Europeo con il sistema di *Emission Trading* della Confederazione Svizzera (EU-ETS/CH-ETS), recante modifica degli allegati I e II dell'accordo sopra indicato in merito al meccanismo del trasporto aereo e dei registri tra i due sistemi, al fine di mantenere l'attuale compatibilità tra l'UE-ETS e l'ETS della Svizzera per il periodo di scambio 2021-2030;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1122/2019 del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione, che abroga parzialmente e modifica il Regolamento (UE) n. 389/2013 del 2 maggio 2013 che istituisce un Registro dell'Unione conformemente alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 ottobre 2016 n. 256 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n.179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2018, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

VISTO l'articolo 47, comma 3, del Decreto legislativo 9 giugno 2020 n.47, che prevede che il Comitato istituito ai sensi dell'abrogato Decreto legislativo 13 marzo 2013 n.30, continui ad operare fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n.748/2009 modificato dal Regolamento CE n. 455/2022 recante l'aggiornamento dell'elenco degli operatori aerei che hanno svolto attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, il relativo codice identificazione e il Paese di appartenenza, con particolare riferimento agli operatori aerei amministrati dall'Italia;

VISTA la Deliberazione n. 56/2023 che abroga e sostituisce la delibera 44/2023, recante la "*Lista degli Operatori Aerei amministrati dall'Italia ai sensi dell'art.10 del Decreto legislativo n.47 del 9 giugno 2020*", che tiene conto della necessità di procedere all'approvazione della lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia in via provvisoria, in attesa della pubblicazione del Regolamento Europeo;

VISTO l'art. 28bis, comma 6 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, così come modificato dal Regolamento (UE) n.2392/2017: "*quando un operatore aereo registra un numero totale di emissioni annue inferiore a 3000 tonnellate di CO2 prodotte da voli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, le sue emissioni sono considerate emissioni verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai sensi del regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal proprio dispositivo di supporto all'ETS...*"

VISTA la deliberazione n. 77 del 2023 recante "VALIDAZIONE DEL DATO EMISSIVO PER L'ANNO 2022 DEGLI OPERATORI AEREI AMMINISTRATI DALL'ITALIA"

CONSIDERATO che gli operatori aerei AIR ALBANIA e ALBAWINGS sono operatori aerei amministrati dall'Italia, inclusi nel campo di applicazione del settore aereo per l'anno 2023, che nonostante rientrino nella categoria dei "big emitter" con riferimento al *full scope*, hanno registrato nel 2022 un numero di emissioni inferiori a 3.000 tonnellate di CO₂ nel *reduced scope* e che, pertanto, possono avvalersi dello strumento per emettitori di entità ridotta (*Small Emitter Tool*) elaborato da Eurocontrol;

CONSIDERATO che i suddetti operatori aerei, ai sensi dell'art. 28bis, comma 6 della direttiva ETS, non sono sottoposti all'obbligo di verifica delle emissioni da parte di ente terzo indipendente e che di conseguenza le loro emissioni necessitano di essere validate dall'Amministratore nazionale del Registro su mandato della ANC;

VERIFICATA la congruenza tra i dati emissivi per l'EU-ETS e il CH-ETS comunicati attraverso l'*Annual Emission Report* dagli operatori aerei e i dati resi disponibili tramite le piattaforme ETS-SF ed EMIS di Eurocontrol relativi all'effettiva attività di trasporto aereo svolta nell'anno 2022 dai citati operatori aerei;

il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria Tecnica, in procedura scritta del 27 aprile 2023

DELIBERA

Art. 1

(Validazione delle emissioni del 2022 per gli operatori aerei amministrati dall'Italia AIR ALBANIA e ALBAWINGS)

1. Si dà mandato all'Amministratore del Registro di validare le emissioni per l'anno 2022 degli operatori aerei amministrati dall'Italia, ai sensi dell'art. 1, punto 6 lettera e) del Regolamento (UE) n. 2392/2017, AIR ALBANIA e ALBAWINGS;
2. La tabella di cui all'art.1 della delibera n.77/2023 è integrata dalla seguente, con l'aggiunta degli operatori aerei in essa riportati:

	CRCO	Operatore aereo idoneo all'utilizzo del SET (Art.28 bis comma 6 Direttiva ETS)	Dato emissivo per l'EU-ETS [t CO₂]	Dato emissivo per il CH-ETS [t CO₂]
1	46358	AIR ALBANIA	10	0
2	43583	ALBAWINGS	115	0

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Gli operatori aerei amministrati dall'Italia di cui alla tabella dell'art. 1 sono tenuti a verificare costantemente la sussistenza delle proprie condizioni di inclusione o esclusione e, qualora esse non siano confermate in relazione all'attività di trasporto aereo svolta a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono tenuti a darne tempestiva e formale comunicazione a questo Comitato, tramite il portale

AGES-ETS raggiungibile presso l'indirizzo web: <https://www.registroets.it>, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le predette condizioni sono variate.

2. Della presente deliberazione è data pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<https://www.mase.gov.it>) e sul sito web del portale ETS.
3. La pubblicazione di cui al comma 2 ha valore di comunicazione agli operatori aerei interessati dalla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Caretoni

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a cursive 'C' and a long horizontal stroke.